



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 584

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 9 giugno 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

| | |
|---------------------------|--------|
| <i>Plenaria</i> | Pag. 5 |
|---------------------------|--------|

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

| | |
|---------------------------|---------|
| <i>Plenaria</i> | Pag. 12 |
|---------------------------|---------|

3^a - Affari esteri:

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> | » 17 |
|---------------------------|------|

4^a - Difesa:

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> | » 30 |
|---------------------------|------|

5^a - Bilancio:

| | |
|---|------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » 34 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » 37 |
|---|------|

10^a - Industria, commercio, turismo:

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> | » 40 |
|---------------------------|------|

12^a - Igiene e sanità:

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> | » 45 |
|---------------------------|------|

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> | » 52 |
|---------------------------|------|

14^a - Politiche dell'Unione europea:

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> | » 53 |
|---------------------------|------|

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

| | | |
|---|-------------|----|
| <i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i> | <i>Pag.</i> | 59 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 63 |
| <i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i> | » | 63 |

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

| | | |
|--|---|----|
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 68 |
|--|---|----|

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

| | | |
|--|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 69 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 71 |

Per la sicurezza della Repubblica:

| | | |
|---------------------------|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 72 |
|---------------------------|---|----|

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

| | | |
|--|---|----|
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 73 |
| <i>Plenaria</i> | » | 73 |

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il senatore GOTOR (*PD*), relatore per la 1^a Commissione, illustra le parti dello schema di decreto legislativo in esame di competenza della Commissione affari costituzionali.

Precisa, preliminarmente, che il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Esso disciplina il potenziamento e la razionalizzazione delle funzioni di polizia; il riordino delle funzioni di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nel campo della sicurezza e nel settore agro-alimentare conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di Polizia; l'attribuzione ai Vigili del fuoco delle competenze e delle risorse del predetto Corpo, per quanto attiene agli incendi boschivi; il transito del personale del Corpo forestale nella Forza di polizia che assorbe il

medesimo Corpo; la revisione dei ruoli e la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia.

Lo schema di decreto legislativo si compone di cinque capi, per complessivi 20 articoli.

Il capo I concerne l'ambito di applicazione del decreto legislativo e contiene il solo articolo 1.

Il capo II è composto dagli articoli da 2 a 6 e riguarda la razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali.

L'articolo 2 definisce i comparti di specialità delle Forze di polizia, tenendo conto dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri e confermando il principio secondo cui, per le Forze diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione o la soppressione di comandi e reparti e le dotazioni devono essere disposte su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. In particolare, la Polizia di Stato ha competenza, prevalentemente, nel settore della sicurezza stradale, ferroviaria, delle frontiere, postale e delle comunicazioni; all'Arma dei carabinieri sono attribuiti i compiti inerenti la sicurezza sanitaria, igienica, alimentare, forestale, ambientale, agroalimentare, del lavoro e del patrimonio archeologico storico e artistico; i comparti di specialità attribuiti alla Guardia di finanza sono la sicurezza del mare e la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

L'articolo 3 disciplina la razionalizzazione dei presidi di polizia, attraverso il prioritario impiego della Polizia di Stato nei Comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio. Sono introdotte, inoltre, disposizioni specifiche, in deroga alla normativa vigente, sulla ridefinizione della linea gerarchica territoriale, addestrativa e speciale della Guardia di Finanza.

L'articolo 4, nell'ottica della razionalizzazione richiesta dalla delega e al fine di garantire alla Guardia di finanza l'esercizio delle funzioni in mare previste dall'articolo 2, dispone la soppressione delle squadre nautiche della Polizia, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria, con trasferimento dei relativi mezzi al Corpo della Guardia di finanza. Sono attribuite al medesimo Corpo le attività di supporto, con mezzi navali, alle predette Forze di polizia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e, con mezzi aerei, al Corpo della polizia penitenziaria per il servizio delle traduzioni.

L'articolo 5 disciplina la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia. In particolare, sono previsti processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi, attraverso l'adozione di specifici protocolli tra i Ministeri interessati. Al comma 2, sono individuati i settori tecnico-logistici nei quali le Forze di polizia adottano specifici protocolli. Il comma 3 prevede, nei medesimi settori, programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate.

Con l'articolo 6, si intende dare attuazione al principio di delega che prevede l'istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di

emergenza europeo 112, con centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale.

Con riferimento a questo capo, sottolinea quanto rilevato dal Consiglio di Stato sull'articolo 2, in relazione alla mancata implementazione della delega contenuta all'articolo 8, lettera *b*), della legge n. 124 del 2015, che mira a razionalizzare e potenziare le funzioni svolte dalle Forze armate e di Polizia operanti in mare anche nella prospettiva di una maggiore integrazione fra Guardia costiera e Marina militare. In particolare, l'attribuzione alla Guardia di finanza della specialità «sicurezza a mare» sarebbe da intendersi limitata alla sola attività di polizia e pertanto non incidente sulle competenze dell'autorità marittima in materia di sicurezza della navigazione e di soccorso in mare di cui agli articoli 69 e 70 del codice della navigazione.

Inoltre, per quanto attiene alle ridislocazioni di cui all'articolo 3, il Consiglio di Stato invita a valutare l'impatto della soppressione delle Province e a non disattendere, con riferimento ai provvedimenti di riorganizzazione dei reparti della Guardia di finanza, le attribuzioni del Ministero dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Nell'ambito del capo III, recante le disposizioni concernenti l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'articolo 9 dispone l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolute dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi. Sono previsti il concorso con gli enti regionali nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, e la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali. Si rinvia a un decreto ministeriale per la disciplina degli aspetti organizzativi del servizio antincendi, articolato in strutture centrali e territoriali. Infine, per garantire l'addestramento del personale impegnato nelle attività antincendio boschivo, è prevista la stipula di protocolli d'intesa con l'Arma dei carabinieri per l'utilizzo dei centri di formazione del Corpo forestale dello Stato confluiti nella stessa.

L'articolo 10 individua le funzioni del Corpo forestale dello Stato attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza. Nel dettaglio, sono attribuite alla Polizia di Stato le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze, e al Corpo della guardia di finanza le funzioni in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, al commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione.

All'interno del capo IV, relativo all'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato in transito nei rispettivi ordinamenti, l'articolo 15 reca la disciplina per il personale che entrerà a far parte dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si prevede che a tale personale siano applicate le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vi-

gili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico. Inoltre, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività antincendio boschivo e compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, il personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è confermato in una sede di servizio ubicata nello stesso ambito territoriale provinciale. Infine, in considerazione delle differenze retributive di natura accessoria tra il personale aeronavigante – pilota e specialista di elicotteri – del Corpo forestale dello Stato e quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avente analoga specializzazione, si prevede la destinazione ai fondi incentivanti del comparto di negoziazione «Vigili del fuoco e soccorso pubblico» delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale trasferite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima.

L'articolo 17 declina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Polizia di Stato. In particolare, l'inquadramento del predetto personale è disposto nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo di provenienza. Nel nuovo ruolo della Polizia di Stato, l'interessato sarà inserito dopo l'ultimo dei pari qualifica avente la medesima decorrenza di qualifica e denominazione. Il comma 2, al fine di consentire al personale transitato di assolvere al meglio le proprie attribuzioni, stabilisce la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, con modalità definite con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Rileva, quindi, che riguardo a questo capo il Consiglio di Stato ha sottolineato la disomogeneità delle modalità di inquadramento per il personale assorbito nelle diverse Forze di polizia.

Da ultimo, gli articoli 19 e 20, facenti parte del Capo V, recano rispettivamente le disposizioni finanziarie e la disciplina relativa all'entrata in vigore del provvedimento. Con riferimento all'entrata in vigore, il Consiglio di Stato ha osservato che non è concesso al legislatore delegato indicare i termini dell'entrata in vigore dell'atto avente valore di legge in modo difforme da quanto previsto per le fonti primarie in generale. In luogo del giorno successivo alla pubblicazione, andrebbero quindi previsti i canonici 15 giorni.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 4^a Commissione, si sofferma sui profili di maggiore interesse del comparto Difesa, prendendo innanzitutto in considerazione il Capo III del provvedimento, relativo all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

Nel dettaglio, rilevano innanzitutto gli articoli 7 (che prevede l'assorbimento in parola fissando altresì le nuove competenze attribuite) ed 8 (che fissa i criteri generali della riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri, al fine di salvaguardare le professionalità esistenti e l'unitarietà delle funzioni, ridefinisce l'organizzazione territoriale ed istituisce, attraverso

modifiche specifiche al Codice dell'ordinamento militare, una nuova organizzazione dell'Arma dei carabinieri dedicata alla tutela forestale, al cui vertice è posto un Comando retto da un generale di corpo d'armata).

Per quanto concerne l'articolo 11, che attribuisce al Ministero delle politiche agricole le attività amministrative relative alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali in sede europea ed internazionale, sarebbe invece opportuno attendere le osservazioni che la Commissione agricoltura riterrà di formulare sul punto.

Particolare importanza riveste l'articolo 12, che rinvia anche ad apposita tabella e disciplina il trasferimento del personale conseguente all'attribuzione delle funzioni.

Nel dettaglio, in una prima fase, è consentito al Capo del Corpo forestale dello Stato di individuare, sulla base di specifici criteri legati alle funzioni attribuite, l'amministrazione di destinazione per tutto il personale dipendente, adottando uno specifico provvedimento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Sempre entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le amministrazioni statali dove è consentito ricollocare un limitato contingente di personale del Corpo. Il personale che ha avuto contezza della nuova assegnazione disposta dal comandante del Corpo può quindi, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fare domanda per essere destinato ad altra amministrazione cui sono attribuite funzioni, competenze e attività del Corpo forestale, ovvero optare, anche in via subordinata alla prima scelta, tra altre amministrazioni statali tra quelle individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Da ultimo, l'articolo 13 disciplina il trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato. Saranno in particolare riassegnati ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate dall'Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura e dalla Cassa depositi e prestiti per quanto già di pertinenza del Corpo forestale.

Con riferimento a queste disposizioni, osserva poi come il Consiglio di Stato abbia superato tutte le obiezioni relative alla militarizzazione del Corpo, che appare perfettamente compatibile con lo stato del Corpo stesso, anche tenendo conto degli orientamenti assunti dalla Corte costituzionale. Relativamente all'articolo 7, viene segnalata, poi, l'opportunità di trasferire alla Guardia di finanza le specifiche competenze di dogana e di frontiera delle unità specializzate del Corpo forestale denominate CITES. Da ultimo, rilevano le osservazioni relative al trasferimento del personale del Corpo di cui all'articolo 12. Il Consiglio di Stato osserva, infatti, un'eccessiva elasticità nei transiti, con un ampissimo margine concesso al personale nel domandare il transito ad amministrazioni diverse dall'Arma dei carabinieri.

Prosegue quindi la propria esposizione passando ad illustrare la normativa di interesse contenuta nel Capo IV.

In particolare, l'articolo 14 reca la disciplina per il personale che entrerà a far parte dell'Arma dei carabinieri, attraverso l'istituzione di uno specifico «Ruolo forestale dell'Arma», la cui alimentazione, per il futuro, avverrà tramite concorso. Il personale forestale verrà assegnato alla specialità per tutta la carriera, salva la facoltà di chiedere trasferimento dopo 10 anni di servizio (sempre, però, ad altra organizzazione dell'Arma).

Per quanto attiene al personale transitato nell'Arma, questo assumerà lo stato giuridico di militare, mantenendo i limiti di età per la cessazione dal servizio già previsti per i ruoli e le qualifiche del disciolto Corpo forestale. Al personale trasferito, però, non si applicherà l'istituto dell'ausiliaria. All'atto del transito, il personale del Corpo forestale sarà poi tenuto a frequentare uno specifico corso di formazione militare ed è previsto, altresì, che, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, sia confermato nella stessa sede di servizio. Ciò al fine di mantenere la specialità e l'unitarietà delle funzioni del presidio dell'ambiente.

Da ultimo, per quanto attiene alla rappresentanza, il personale transitato si vedrà garantito attraverso cinque consigli di base (Co.Ba.R.), e un consiglio intermedio (Co.I.R.) per un totale di 48 delegati e un rappresentante permanente, senza diritto di voto, presso il Co.Ce.R Carabinieri.

Altri profili di interesse figurano nell'articolo 16, che reca la disciplina per il personale che entrerà a far parte della Guardia di finanza. Il personale, appartenente per intero a ruoli sub-direttivi, verrà infatti inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale militare, secondo le corrispondenze già stabilite dalla normativa di settore. In analogia, però, con quanto già previsto per il personale che transiterà nell'Arma dei carabinieri, non troverà applicazione l'istituto dell'ausiliaria.

In riferimento all'elezione degli organi di rappresentanza militare, il Consiglio di Stato segnala l'opportunità di prevedere che il presidente del Comitato intermedio eletto dal personale forestale transitato nell'Arma (o un suo rappresentante), partecipi con diritto di voto alle riunioni del Consiglio centrale di rappresentanza.

Con riferimento, da ultimo, al Capo V, si sofferma sull'articolo 18, che prevede la successione dell'Arma dei carabinieri nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato ed introduce, altresì, una norma di chiusura in base alla quale tutte le disposizioni previgenti devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle assegnate ai Vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole sulla base degli articoli 9, 10 e 11.

La presidente FINOCCHIARO propone di svolgere un ciclo di audizioni informali dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle due Commissioni, nella giornata di martedì 14 giugno, alle ore 14.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si dichiara contrario a tale proposta, che peraltro non sarebbe coerente con l'aggiornamento dei lavori del Senato deciso dall'Assemblea per la prossima settimana, al fine di consen-

tire l'attività politica in vista del secondo turno delle elezioni amministrative.

Si associa il senatore DIVINA (*LN-Aut*).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite approvano il programma di lavori proposto dalla Presidente.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) critica i contenuti dello schema di decreto legislativo, che interviene su un'area – quella del riordino delle Forze di Polizia – particolarmente sensibile, in quanto si registrano non poche duplicazioni e sovrapposizioni, soprattutto per quanto attiene all'attività in mare.

Appare in particolare criticabile il previsto assorbimento – peraltro non completo – del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, che comporterà necessariamente una complessa riconversione del personale del Corpo (attraverso specifici corsi di formazione), laddove sarebbe stato molto più semplice ed efficace prevederne l'assorbimento nella Polizia di Stato. Particolare attenzione andrebbe poi riservata alla possibilità di sovrapposizioni di competenze tra il personale forestale delle Regioni e delle Province autonome e quello dell'Arma dei carabinieri, che opererebbe con le medesime funzioni.

In ragione di quanto precede, invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare i contenuti del provvedimento, che sembrano decisamente tradire la *ratio* sottesa all'esigenza di riordino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria**401^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

La PRESIDENTE prospetta il seguente programma di lavori: nella giornata di martedì 14 giugno, alle ore 9,30, propone che abbiano luogo, dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti della Commissione affari costituzionali del Senato e della Commissione bilancio della Camera, le audizioni, già previste per la giornata di oggi, sullo schema di decreto legislativo n. 297, recante un testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In quello stesso giorno, alle ore 19,30, sulla base di accordi di massima già intercorsi con il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, propone che abbia luogo una seduta congiunta delle due Commissioni per l'audizione del ministro dell'economia e delle finanze, professor Pier Carlo Padoan, e del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, onorevole Maria Anna Madia, sempre nell'ambito dell'esame in sede consultiva del decreto legislativo n. 297.

Nella giornata di mercoledì 15 giugno, alle ore 11, in base ad accordi di massima intercorsi con il Presidente della Commissione ambiente, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle due Commissioni, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2068 sul riordino della protezione civile.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si dichiara contrario alla proposta di organizzazione dei lavori per la prossima settimana.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che, qualora la Commissione dovesse orientarsi per svolgere attività nella settimana prossima, sarebbe allora più ragionevole prevedere una programmazione ordinaria, che comprenda anche sedute con votazioni, tenendo conto dei numerosi provvedimenti all'esame.

Il senatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) osserva che il calendario dei lavori approvato ieri dall'Assemblea, peraltro sulla base di una proposta avanzata dal Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, prevede, per la prossima settimana, un aggiornamento dei lavori del Senato, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività politica sul territorio, in vista del secondo turno delle elezioni amministrative. Ritiene, quindi, che anche l'attività delle Commissioni dovrebbe coerentemente essere sospesa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il programma di lavori proposto dalla Presidente.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (n. COM (2016) 290 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 133)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) avanza una proposta di risoluzione favorevole con osservazione, accogliendo il rilievo formulato dal senatore Crimi, secondo il quale, qualora il meccanismo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto sia attivato d'iniziativa della Commissione, la relativa procedura debba applicarsi a tutta la frontiera esterna dell'Unione.

Esprime alcune perplessità, invece, sull'osservazione volta a precisare che la Commissione possa attivare di propria iniziativa il meccanismo di sospensione soltanto nell'ipotesi in cui il Paese terzo non cooperi in materia di riammissione, pur avendo concluso un accordo in tal senso. Ritiene, infatti, che tale precisazione contraddica le finalità della proposta di regolamento in esame, volto a conferire un potere d'iniziativa più ampio alla Commissione europea per l'attivazione della procedura di sospensione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) manifesta la sua sorpresa per l'orientamento del relatore, dal momento che l'osservazione è volta

solo a esplicitare quanto già contenuto nella proposta di regolamento, come chiarito anche dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri. Infatti, è previsto che l'attivazione del meccanismo di sospensione da parte della Commissione si verifichi solo in presenza di violazioni degli accordi di riammissione, o qualora il Paese terzo non cooperi in materia di riammissione. Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) esprime il proprio disappunto per il mancato accoglimento dell'osservazione volta a circoscrivere l'iniziativa della Commissione ai soli casi in cui siano violati gli accordi di riammissione. Ritiene assolutamente inaccettabile limitare in questo modo la sovranità nazionale del singolo Stato membro, che potrebbe essere penalizzato a livello economico in caso di sospensione dell'esenzione dall'obbligo di visto a fini turistici.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) non comprende le ragioni della proposta di inserire un'osservazione volta a circoscrivere l'iniziativa della Commissione ai casi di violazione degli accordi di riammissione. A suo avviso, infatti, la proposta di regolamento già prevede limiti definiti al potere d'iniziativa autonoma della Commissione. Infatti, al punto 3) dei *considerata*, è specificato che la Commissione dovrebbe poter attivare il meccanismo di sospensione nel caso in cui il Paese terzo non cooperi in materia di riammissione, in particolare qualora tra il Paese terzo in questione e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazione, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 8,55.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 290 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 133)**

La Commissione,

esaminata, la proposta di Regolamento in titolo,

considerato che:

il progetto di regolamento prevede una modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, nel quale sono elencati i Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

nel 2013, tale regolamento era stato modificato introducendo un meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo in determinate situazioni di emergenza, quali quelle determinate da un aumento improvviso e sostanziale della migrazione irregolare;

rilevato, in particolare, che:

la proposta è volta a rafforzare il meccanismo di sospensione, rendendo più facile per gli Stati membri la notifica delle circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione di attivare il meccanismo di propria iniziativa. Si prevedono, quindi, tempi più rapidi per l'applicazione della procedura e un ampliamento delle ragioni che giustificano la sospensione;

tra le cause di attivazione del meccanismo è incluso l'aumento degli esiti negativi delle domande di riammissione relative ai cittadini di Paesi terzi transitati in un determinato Paese terzo, qualora sia previsto un obbligo di riammissione da un accordo concluso tra l'Unione o uno Stato membro e un determinato Paese terzo,

considerato altresì che:

la Commissione dovrebbe poter attivare il meccanismo nel caso in cui il Paese terzo non cooperi in materia di riammissione,

considerato che:

la base giuridica è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, sulla politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

la proposta di regolamento è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto il meccanismo di sospensione – di cui al regolamento (CE) n. 539/2001, che è parte integrante della politica comune dei visti – può essere rafforzato solo con un'azione a livello di Unione, attraverso una modifica del regolamento, e gli Stati membri non possono agire individualmente per raggiungere tale obiettivo,

si pronuncia in senso favorevole, con la seguente osservazione:

occorre specificare che, nell'ipotesi in cui la Commissione attivi di propria iniziativa il meccanismo di sospensione, la relativa procedura si applichi a tutta la frontiera esterna dell'Unione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria**110^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente CORSINI informa che sul disegno di legge in esame sono stati presentati, a firma della senatrice Bertorotta, un ordine del giorno e sei emendamenti (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibili gli emendamenti 3.2, 3.3 e 4.1. In contrasto con la prassi costante in materia di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, tali emendamenti intendono infatti fissare una data specifica per il deposito dello strumento di ratifica o condizionare il deposito al verificarsi di determinati avvenimenti.

Informa che, sull'emendamento 3.1, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'ordine del giorno G/2407/1/3 e gli emendamenti 3.0.1 e 4.2 sono infine dichiarati decaduti, per assenza della senatrice proponente.

Il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente CORSINI ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Propone però di votare comunque il conferimento del mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito del parere della suddetta Commissione.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CORSINI pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2314) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio 2015.

Il relatore SANGALLI (PD) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CORSINI pone quindi in votazione, separatamente, gli emendamenti 3.1 e 3.2, che risultano entrambi approvati.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1732) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio 2015.

Il relatore SANGALLI illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CORSINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2309) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

La relattrice FATTORINI (PD) illustra il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Santa Sede in materia fiscale.

Sottoscritta nell'aprile 2015, l'intesa costituisce il primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dal Vaticano con un altro Paese.

Il testo è in linea con il processo, in atto da diversi anni a livello internazionale, di rafforzamento della trasparenza nelle relazioni finanziarie e segue, come molti altri trattati in materia sottoscritti dal nostro Paese, il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Lo scambio di informazioni riguarda i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2009.

La Convenzione consente il pieno adempimento, attraverso modalità semplificate, degli obblighi fiscali delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede, da alcune persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. Per il passato, tali soggetti possono procedere ad una specifica procedura di regolarizzazione, con i medesimi effetti stabiliti dalla legge per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero (legge n. 186 del 2014).

I soggetti interessati dalla regolarizzazione sono in primo luogo alcune persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ai sensi delle norme nazionali, titolari di attività finanziarie detenute presso enti creditizi e bancari aventi sede nello Stato del Vaticano e, in particolare: chierici e membri degli Istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita Apostolica; dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti ecclesiastici.

Possono inoltre accedervi le persone giuridiche fiscalmente residenti in Italia purché titolari di attività finanziarie detenute presso enti creditizi e bancari aventi sede nello Stato del Vaticano (Istituti di Vita consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica). La regolarizzazione concerne i redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria. Di conseguenza non si applica ai redditi d'impresa, ai redditi fondiari e ai redditi diversi di natura non finanziaria.

La Convenzione si compone di 14 articoli. L'articolo 1, dedicato allo scambio di informazioni, prevede il superamento del segreto bancario e disciplina gli aspetti procedurali della cooperazione amministrativa.

L'articolo 2 istituisce un sistema di tassazione dei proventi da attività finanziarie detenute, presso enti che svolgono istituzionalmente un'attività di carattere finanziario, nello Stato della Città del Vaticano, da soggetti residenti in Italia. Viene anche semplificato l'adempimento spontaneo de-

gli obblighi tributari. Si tratta sia di persone fisiche di religiosi a vario titolo, sia di persone giuridiche (enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana), che di persone fisiche legate da rapporto di servizio (o di pensionamento) con la Santa Sede.

L'articolo 3 stabilisce un meccanismo di regolarizzazione dei periodi pregressi nei confronti dei soggetti interessati dalla Convenzione in esame, in relazione a tutti gli anni d'imposta ancora accertabili, fino a tutto il 2013. Per le persone fisiche la regolarizzazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione penalmente rilevante trasmessa all'Agenzia delle entrate, nella quale la persona interessata attesta la natura delle somme che hanno concorso alla formazione delle attività da regolarizzare. Per le persone giuridiche, la regolarizzazione avviene dietro pagamento delle imposte sui redditi finanziari generati negli anni di imposta 2014 e 2015 (periodo transitorio) con il ricorso (anticipato) al nuovo regime di adempimento degli obblighi tributari attraverso il rappresentante fiscale in Italia.

Il successivo articolo 4 detta norme relative al periodo transitorio rendendo possibile la corresponsione dell'imposta per il periodo 2014-2015, che eccede il periodo per la regolarizzazione e consentendo, mediante apposita opzione, di avvalersi dei meccanismi di semplificazione previsti dalla Convenzione.

L'articolo 5 specifica il campo di non applicabilità del sistema semplificatorio, per il quale restano ferme le disposizioni previste dalla legislazione italiana, incluse le norme in materia di collaborazione volontaria.

L'articolo 6 ribadisce le previsioni del Trattato del Laterano in ordine ai privilegi stabiliti in favore di alcuni edifici, che sono tassativamente indicate negli articoli 13-16 del medesimo Trattato, e quasi tutti ubicati nelle cosiddette zone di extraterritorialità della Città del Vaticano. Tali immobili non possono essere assoggettati a vincoli o ad esproprio per causa di pubblica utilità se non previo accordo con la Santa Sede, e sono parimenti esenti da tributi ordinari e straordinari presenti e futuri.

L'articolo 7 riguarda la notifica degli atti tributari, mentre l'articolo 8 distingue chiaramente gli enti centrali della Chiesa cattolica (la Curia romana e l'insieme degli organismi che coadiuvano il Pontefice) dagli enti centrali incaricati di svolgere attività finanziarie. Gli articoli successivi riguardano, tra l'altro, i privilegi diplomatici, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore e la durata della Convenzione.

L'Accordo non comporta spese o minori entrate per lo Stato italiano.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale o l'ordinamento comunitario, e anzi si pone in linea con gli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di lotta all'evasione fiscale internazionale.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Fattorini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CLXXXII, n. 7) Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al primo semestre 2015

(Doc. CLXXXII, n. 8) Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al secondo semestre 2015

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il presidente CORSINI (PD), relatore, illustra le Relazioni del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale sull'attuazione, per il 2015, della legge per la messa al bando delle mine antipersona (legge n. 374 del 1997).

Ricorda che l'Italia è stata fra i promotori della campagna che ha condotto alla firma della Convenzione di Ottawa del 1997 per la messa al bando delle mine e ha un ordinamento molto avanzato in materia. Oltre alla legge n. 374 del 1997, si deve considerare anche la legge n. 58 del 2001, istitutiva di un apposito Fondo per lo sminamento umanitario, destinato al finanziamento di attività come la bonifica umanitaria, l'educazione delle popolazioni, l'assistenza alle vittime e così via.

Ricorda anche che lo scorso marzo la Commissione ha audito, insieme alle Commissioni Difesa e Diritti Umani, la direttrice dell'Agenzia ONU specializzata *United Nations Mine Action Service* (UNMAS), la Sig.ra Agnès Marcaillou. In quell'occasione la sig.ra Marcaillou ha riferito che l'azione della sua Agenzia si è nel corso degli anni estesa anche ad altre tipologie di ordigni esplosivi, come le munizioni *cluster*, i residuati bellici esplosivi, gli ordigni improvvisati e altri ancora.

Lo scorso febbraio la Commissione ha anche esaminato in sede consultiva il disegno di legge n. 57 recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo» – all'esame della Commissione finanze – esprimendo un parere favorevole. Il provvedimento ha infatti lo scopo di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine, di munizioni e *sub* munizioni da parte di banche, società di investimento o di intermediazione finanziaria, dei fondi pensioni e delle Fondazioni bancarie.

Il nostro Paese, peraltro, dal 1° gennaio 2016 ha la presidenza del Gruppo di sostegno sulle mine (MASG) di New York, l'organismo che, in sede ONU, coordina i programmi di sminamento dei maggiori Paesi donatori.

Della questione delle mine si è occupato anche il primo *World Humanitarian Summit* delle Nazioni Unite, che si è svolto ad Istanbul il 23 e 24 marzo scorso.

In questa sede i principali Paesi donatori hanno rinnovato l'impegno a sostenere programmi volti a distruggere i residui bellici attraverso attività di assistenza tecnica e finanziaria. L'Italia, in coerenza con il suo ruolo nel Gruppo di supporto ONU, ha deciso di destinare non meno di 2 milioni di euro all'anno per attività di bonifica nonché di sensibilizzazione del rischio mine. Si ricorda inoltre come *a latere* del *Summit* si sia svolto un evento promosso da UNMAS in tema di protezione dei civili e di restrizioni relative all'uso ed al trasferimento di alcune armi e munizioni, con un *focus* specifico sull'importanza delle attività di sminamento umanitario per alleviare le sofferenze della popolazione civile anche dopo la fine di un conflitto. I Paesi sono stati invitati a raccogliere dati sui danni arrecati ai civili da armi esplosive e a condividere le buone pratiche relative alla riduzione dell'impatto di tali ordigni nelle aree popolate.

Le due Relazioni, come detto, illustrano le attività svolte dal MAECI nel corso del 2015 per il rafforzamento, l'attuazione e l'universalizzazione della Convenzione di Ottawa.

Con riferimento al primo semestre dell'anno, la Relazione evidenzia gli impegni assunti dal MAECI per assicurare il sostegno finanziario dell'Italia nei confronti della Convenzione, in particolare con il versamento dei contributi al Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra. Il nostro Paese ha inoltre preso parte a una serie di riunioni internazionali, svoltesi a Ginevra e a Bangkok, volte ad aumentare l'attenzione della Comunità internazionale al tema. Il MAECI ha anche identificato i progetti cui destinare le risorse del Fondo per lo sminamento, privilegiando i Paesi parte della Convenzione di Ottawa di interesse per l'Italia e in particolare la Bosnia-Erzegovina.

Nel secondo semestre del 2015 l'Italia ha continuato a promuovere riflessioni su possibili sinergie fra la Convenzione di Ottawa e altri simili strumenti internazionali – come la Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo – e a proseguire il proprio impegno finanziario. Sul versante nazionale, si segnala una riunione del Comitato nazionale per l'azione umanitaria contro le mine, aperto alle organizzazioni non governative e al mondo accademico, anche per fare il punto sull'attuazione nel nostro Paese delle due Convenzioni. Le attività nel campo dello sminamento – che hanno potuto beneficiare per tutto il 2015 di uno stanziamento complessivo di oltre 3,4 milioni di euro – hanno interessato, fra gli altri, Paesi come l'Afghanistan, la Giordania, la Colombia, la Striscia di Gaza, il Sudan, la Somalia e la Siria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2407

ordine del giorno

G/2407/1/3

BERTOROTTA

Il Senato,

premesso che:

come riportato dalla nota n. 373 del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera dei deputati: «Con riferimento alle azioni a chiamata, pur considerando che il relativo pagamento ha carattere eventuale, andrebbe chiarito con quali modalità e sulla base di quale possibile tempistica si potrà far fronte a tale impegno nel caso in cui si rendesse necessario il versamento richiesto a seguito della sottoscrizione. Con riferimento alle risorse utilizzate, disponibili sul conto corrente di tesoreria 20013, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare gli effetti prodotti dalle disposizioni in esame in termini di fabbisogno, in relazione agli utilizzi delle medesime disponibilità, già scontati ai fini delle previsioni tendenziali. ... Peraltro, tenuto conto che le risorse in questione risultano destinate, in base alle previsioni del citato decreto-legge n. 269/2003, oltre che all'attività nazionale sull'estero, ad altre specifiche finalità (sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A., garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ecc.), andrebbe confermato che tali finalità non risultino pregiudicate dall'utilizzo previsto dal provvedimento in esame.»;

ritenuto che:

i rilievi innanzi citati meritino grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento, soprattutto nella fase attuativa dell'accordo, del quale, con il presente atto, si autorizza alla ratifica ed all'esecuzione;

impegna il Governo a:

relazionare immediatamente alle Commissioni parlamentari Bilancio ed Affari esteri, emigrazione, circa il verificarsi delle potenziali criticità indicate in premessa, in luogo dell'andamento previsionale disposto con il presente disegno di legge.

emendamenti**Art. 3.****3.1**

BERTOROTTA

Al comma 1 sostituire le parole: «2.571.800.000 dollari statunitensi,» con le seguenti: «2.305.078.622 euro,» conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2.

3.2

BERTOROTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 58 (1) dell'Accordo istitutivo di cui all'articolo 1, i pertinenti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati il 31 dicembre 2016.»

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «Al relativo onere si provvede» aggiungere le seguenti: «, a decorrere dal 31 dicembre 2016.»

3.3

BERTOROTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 58 (1) dell'Accordo istitutivo di cui all'articolo 1, i pertinenti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati il 31 dicembre 2016.»

3.0.1

BERTOROTTA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obbligo di relazione al Parlamento)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno annuale, è tenuto a relazionare al Parlamento:

a) sulla sostenibilità della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture;

b) sulla destinazione dei fondi per la realizzazione di progetti infrastrutturali e di altri settori produttivi, sul loro stato di avanzamento e sulla sostenibilità ambientale;

c) sulla ricaduta economica per le imprese italiane coinvolte, soprattutto di piccola e media dimensione, in termini di opportunità di diversificazione internazionale dell'offerta e di qualità e quantità di penetrazione sui mercati dell'area asiatica;

d) sull'impatto dell'azione della banca di cui all'articolo 1 in favore dello sviluppo delle infrastrutture in ambito locale e globale e della crescita economica nei Paesi di operatività.

2. Il rappresentante italiano nel *board* dell'istituzione di cui all'Accordo istitutivo può riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai profili di cui al comma 1, lettera *a*).»

Art. 4.**4.1**

BERTOROTTA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Al relativo onere si provvede» aggiungere le seguenti:«, a decorrere dal 31 dicembre 2016».

4.2

BERTOROTTA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle attività della Banca relazionando ogni sei mesi al Parlamento sull'impatto delle attività della Banca sulle piccole e medie imprese italiane e sul benessere sociale e ambientale dei cittadini italiani.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui il Parlamento, con un proprio atto di indirizzo, esprima un orientamento negativo sulla relazione di cui al comma 3-bis, provvede a inviare la notifica scritta di recesso, di cui all'articolo 37, comma 1, dell'Accordo, presso la sede principale della Banca.»

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1730**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 7, commi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 17.504 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

3.2

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.».

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1732**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

DIFESA (4^a)

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria**180^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
COMPAGNONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – *Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa l'11 maggio.

Il presidente COMPAGNONE riepiloga l'*iter* del provvedimento, dando conto della presentazione dell'emendamento 01.1 (testo 2) (pubblicato in allegato) e del parere della Commissione affari costituzionali sulla citata proposta e sugli emendamenti 1.100 e 2.0.100 a firma del relatore. Rileva tuttavia che le tre predette proposte non possono essere poste in votazione, stante la mancanza del parere della Commissione bilancio.

Osserva, inoltre, che sarebbe necessario respingere tutte le proposte che hanno già incontrato il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conclude invitando i presentatori che intendessero ritirare i propri emendamenti ovvero trasformarli in ordini del giorno a manifestare i propri orientamenti.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), preso atto dei rilievi formulati dal Presidente, ritira l'emendamento 2.0.1, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1581/2/4 (pubblicato in allegato).

Il relatore ASTORRE (*PD*), nel ringraziare il senatore Gasparri per la sensibilità dimostrata, dichiara di ritirare conseguentemente il proprio emendamento 2.0.100, sullo stesso oggetto. Osserva, inoltre, che, con buona probabilità, il provvedimento subirà, nel corso della seconda lettura presso la Camera dei deputati, ulteriori modifiche. Stante la difficoltà della Commissione bilancio, impegnata nell'esame di merito di delicatissimi provvedimenti, ad esprimere parere sulle nuove proposte emendative, invita allora la Commissione a valutare se procedere, al fine di rendere più spedito l'*iter* del provvedimento, all'approvazione finale del testo con la sola modifica di cui all'emendamento 2.1.

Il sottosegretario ROSSI, nel rilevare, del pari, la possibilità che l'altro ramo del Parlamento possa introdurre delle modifiche al testo, osserva tuttavia che la presentazione della proposta 1.100 potrebbe aver già generato delle rilevanti aspettative nel personale interessato. Gli effetti politici derivanti dal ritiro dell'emendamento andrebbero, pertanto, attentamente considerati.

Stante quanto rilevato dal rappresentante del Governo, il relatore ASTORRE (*PD*) esprime un vivo auspicio a che la Commissione bilancio possa pronunciarsi in tempi rapidi sull'emendamento 1.100.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore ASTORRE (*PD*) e il sottosegretario ROSSI si pronunciano favorevolmente sugli ordini del giorno G/1581/1/4 e G/1582/2/4, che risultano, pertanto, accolti dal Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1581**

G/1581/2/4

GASPARRI

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere i benefici del provvedimento anche al personale della Polizia di Stato.

Art. 1.

01.1 (testo 2)

BONFRISCO, TARQUINIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il personale di cui al comma 1, qualora richiamato in servizio ai sensi delle vigenti disposizioni, è impiegato senza assegni. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onorifico».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria**588^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, occorre confermare che le cessioni a titolo gratuito di materiali, previste dall'articolo 4, comma 6, possano effettivamente essere realizzate senza oneri ovvero con oneri di trasferimento contenuti nell'ambito di risorse già stanziare e disponibili allo scopo. Rispetto al successivo comma 11, ove si finanziano interventi per il Giubileo tramite risorse in origine destinate ai trattamenti stipendiali, occorre appurare che la riduzione dell'autorizzazione di spesa non incida su posizioni o aspettative già consolidate o su impegni giuridicamente vincolanti già assunti. A proposito dell'articolo 5, comma 4, con cui si dispone la corresponsione del compenso di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario in deroga ai limiti esistenti, occorre chiarire che la predetta deroga sia comunque contenuta nei limiti delle disponibilità finanziarie. Occorre poi valutare la norma di cui all'articolo 7, comma 4, con cui si consentono anti-

cipazioni di cassa per oneri riferiti a missioni in attesa di proroga. Infatti l'impiego di risorse senza previa copertura legislativa potrebbe limitare in modo rilevante le prerogative del Parlamento in termini di libertà di determinazione circa la proroga delle missioni internazionali medesime. Necessita, infine, conferma la sussistenza delle risorse per la «convalida» delle attività svolte, come prevista dall'articolo 10, comma 2. Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla Nota di lettura n. 135 del Servizio del Bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti sino all'articolo 4 relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri la proposta 3.100/1. Occorre acquisire altresì una relazione tecnica sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.139, 1.140, 2.4, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2) e 4.1000/1. Occorre valutare le proposte 1.102, 1.127, 1.128, 1.134, 1.135 e 1.135 (testo 2), 1.136, 1.141, 1.142, 1.142 (testo 2) e 1.142 (testo 3), 2.18, 3.100 e 3.100/0. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa la maggiore onerosità della proposta 3.100/1. Quanto alle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.139, 1.140, 2.4, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2) e 4.1000/1, fa presente che su alcune di queste sono in fase di redazione delle note di approfondimento da parte delle Amministrazioni competenti che tuttavia non sono state ancora verificate dalla Ragioneria generale dello Stato: su tali proposte, pertanto, allo stato attuale, non essendo certa l'assenza di oneri, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in assenza di relazioni tecniche positivamente verificate.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e la senatrice BULGARELLI (*M5S*) rilevano come gli emendamenti 1.139 e 1.140 siano molto probabilmente privi di oneri.

Il vice ministro MORANDO nota al riguardo che, trattandosi di proposte che da un lato producono effetti fiscali positivi ma, al tempo stesso, anche conseguenze fiscali di segno opposto, la disponibilità di una relazione tecnica che asseveri l'assenza complessiva di oneri appare imprescindibile per l'espressione di un parere favorevole. Quanto all'emendamento 1.102, su cui il Dipartimento del tesoro ha manifestato perplessità, ritiene che le obiezioni prospettate non siano tali comunque da giustificare una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proponendo pertanto l'espressione di un parere di contrarietà semplice. Analogamente, con riferimento alle proposte 1.127 e 1.128, con cui si prevede la possibilità per le regioni di compiere ulteriori attività rispetto a quelle attualmente svolte, propende per un parere di semplice contrarietà. Le proposte 1.134, 1.135, 1.135 (testo 2) e 1.136 non presentano effetti diretti di finanza pubblica, contrariamente alle proposte 1.141 e 1.142 che, implicando un adeguamento della struttura organizzativa dell'ISPRA, comportano maggiori oneri. Analogamente l'emendamento 1.142 (testo 2) non supera le criticità del testo base, mentre sull'emendamento 1.142 (testo 3), in cui è esplicitata una clausola circa la non sussistenza di maggiori oneri, ritiene possibile esprimere un parere di semplice contrarietà. Infine, con riferimento alla proposta 2.18, questa appare priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) rileva come a seguito di una eventuale approvazione dell'emendamento 2.18 aumenterebbe il numero delle cosiddette aree naturali protette: per effetto di tale nuova classificazione potrebbero pertanto verificarsi effetti organizzativi che andrebbero attentamente valutati e verificati per i loro possibili riflessi sulla finanza pubblica.

Il presidente TONINI, stante l'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere l'espressione del parere sull'emendamento 2.18 nonché sulle proposte 3.100 e 3.1000/0. Invita altresì il relatore a formulare una proposta di parere sugli emendamenti finora esaminati.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.100/1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.139, 1.140, 2.4, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 4.1000/1, 1.141, 1.142 e 1.142 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.102, 1.127, 1.128 e 1.142 (testo 3). Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione che sulle proposte 2.18,

3.100 e 3.100/0, su cui il parere rimane sospeso. Il parere rimane altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 sino al termine.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

589^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2362

Il presidente TONINI informa che durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2362, in materia di procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Segnala altresì che il maxiemendamento è accompagnato dalla Relazione tecnica verificata positivamente da parte della Ragioneria generale dello Stato in cui sono segnalati gli oneri e i mezzi di copertura del provvedimento. La predetta verifica riguarda l'intero testo ad eccezione dell'articolo 12-ter, del quale si è ravvisata una mancanza di copertura finanziaria.

Il sottosegretario BARETTA conferma che il testo inserito nell'emendamento di fiducia corrisponde a quanto approvato dalla Commissione finanze in sede referente. Illustra, poi, le ragioni della mancata verifica dell'articolo citato, dovuta alla circostanza che la norma in esso contenuta, analoga ad una precedente inserita in sede di legge di stabilità, ad una ap-

profondita verifica avrebbe comportato il coinvolgimento delle banche nella titolarità di partite creditorie, con l'assunzione – dal punto di vista delle variabili di contabilità nazionale – di nuovo debito, destinato ad incidere sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) evidenzia che l'emendamento 1.51 (testo 3) appare recepito nel testo di fiducia senza le condizioni prescritte dalla Commissione bilancio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva, in proposito, che manca la specificazione in base alla quale le spese di stima permangono a carico del creditore interessato.

Il sottosegretario BARETTA puntualizza che il testo comunque prevede che le spese in questione siano anticipate dal creditore stesso.

Il vice ministro MORANDO, convenendo sulla differenza testuale rilevata, propone di mantenere il riferimento all'anticipo, aggiungendo però la specificazione che le spese in questione rimangano anche «a carico» del creditore richiedente.

Il sottosegretario BARETTA prende la parola per precisare che, a seguito di errore materiale di trasmissione dei testi, non è stato correttamente riportato il punto 4 dell'emendamento 1.51 (testo 3).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) segnala, in aggiunta a quanto già rilevato, che al capoverso 5-*bis* dell'emendamento 5.3 (testo 4) si faceva riferimento ad un comma diverso rispetto a quello richiamato dal testo sul quale il Governo pone ora la fiducia.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) conferma la validità dell'osservazione della senatrice Comaroli, sottolineando che un richiamo al terzo comma anziché al primo può avere conseguenze di rilievo sull'attuazione della nuova normativa.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) indica un'ulteriore discrasia dei due testi, con particolare riferimento al capoverso 5-*bis* già citato: si prevede infatti un periodo di transizione alle nuove norme di 12 mesi anziché di 8, come nel testo esaminato in sede consultiva dalla Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE dà atto della fondatezza delle osservazioni formulate, ritenendo che esse comunque non comportino effetti negativi per la finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'assenza di effetti finanziari per entrambi i casi.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) stigmatizza l'estrema compressione dei tempi riservati alla Commissione per esaminare i testi sui quali è posta la questione di fiducia e l'assenza di informazioni su eventuali modifiche apportate in sede referente senza il previo parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, si impegna a riferire al Presidente del Senato quanto emerso nel dibattito, con particolare riguardo alle osservazioni che toccano punti del testo potenzialmente influenti dal punto di vista finanziario.

La seduta termina alle ore 14,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria

245^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Ondra Otradovec e Geert van Poelvoorde, Vice Presidenti di ArcelorMittal.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana: audizione di rappresentanti di ArcelorMittal

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 novembre 2014.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Otradovec e al dottor van Poelvoorde e li invita a svolgere il proprio intervento.

Il dottor OTRADOVEC, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione tutta per l'invito, illustra un documento, che deposita agli

atti della Commissione, nel quale vengono illustrate la capacità e le caratteristiche economiche e produttive del gruppo Arcelor Mittal.

In particolare, il Gruppo in questione, nato dalla fusione nel 2006 tra Arcelor e Mittal, è il primo produttore mondiale di acciaio, ha una presenza industriale in 19 Stati e conta circa 200.000 dipendenti in più di 60 Paesi. Inoltre è caratterizzato da una posizione di liquidità calcolata in circa 14 miliardi di dollari al termine dell'anno fiscale 2015.

Il Gruppo è impegnato a rispettare i più alti *standard* di *corporate responsibility*, con investimenti per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di polveri sottili e per migliorare la sostenibilità ambientale della produzione e la qualità della vita delle comunità in cui insistono gli impianti; gli interventi in materia di sicurezza del lavoro hanno avuto esiti positivi, tanto da far registrare una costante diminuzione del tasso di infortuni negli stabilimenti del Gruppo; l'impegno globale in ricerca e sviluppo ha visto investimenti per circa 260 milioni di dollari all'anno, prevalentemente diretti (60 per cento) al settore dell'*automotive*.

Arcelor Mittal è un'azienda globale con quartier generale in Europa, dove ha investito 5 miliardi di euro tra il 2010 e il 2015, il 20 per cento dei quali è stato destinato alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente e della salute, ed è quotata presso quattro borse.

In Italia il Gruppo è presente dal 1998, conta 800 dipendenti e registra un fatturato di circa 1,5 miliardi di dollari.

Conclude il suo intervento soffermandosi sulla collaborazione con il Gruppo Marcegaglia, che rappresenterebbe, a suo parere, la soluzione migliore per garantire un futuro all'ILVA, e dichiarando poi la massima disponibilità alla partecipazione anche di altri soggetti, come Cassa depositi e prestiti, al progetto per renderlo più forte.

Interviene quindi il dottor VAN POELVOORDE, che elenca i principi chiave del riposizionamento dell'ILVA, come, tra gli altri, mantenere il livello di occupazione, aumentare gradualmente la produzione, espandere la gamma dei prodotti, preservare la fornitura al mercato italiano; sottolinea inoltre le capacità e l'esperienza del Gruppo in materia di investimenti, capacità produttiva e *performance* ambientale.

Ricorda poi la struttura dei costi, divisi in fissi e variabili, indicando le sfide da affrontare, e il portafoglio prodotti. In proposito, ritiene che in Italia, anche tenuto conto degli alti costi delle materie prime e dell'energia elettrica, la produzione di acciaio base non consenta grandi margini operativi, dunque prefigura la necessità che gli impianti dell'ILVA indirizzino la loro produzione anche verso prodotti ad alto valore aggiunto, di cui ha bisogno il mercato dell'automobile, così come quello degli elettrodomestici. A tal fine sarà necessario avere una specifica omologazione a garanzia della qualità del prodotto, di cui già dispongono altri impianti del Gruppo Arcelor Mittal.

Tocca poi i temi delle competenze di Arcelor Mittal in materia di conoscenza del mercato, di economie di scala, di investimenti e di sfide ambientali.

Interviene incidentalmente il presidente MUCCHETTI (*PD*) per chiedere informazioni puntuali, se possibile, in merito alla posizione del Gruppo Arcelor Mittal relativamente alle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale e alla liquidità per gli investimenti da effettuare nello stabilimento di Taranto.

Il dottor OTRADOVEC non ritiene opportuno fornire indicazioni più specifiche visto che il Gruppo non ha ancora formalizzato la sua proposta di acquisto del Gruppo ILVA. Tuttavia ricorda le capacità tecniche e professionali del Gruppo, nonché l'ottima conoscenza del mercato europeo dell'acciaio e l'ampia disponibilità di risorse economiche. Ricorda infine il continuo dialogo con il Governo e il Parlamento italiani e con i vari portatori di interessi. L'obiettivo del suo Gruppo è di vincere questa sfida e di garantire quindi un futuro al Gruppo ILVA.

Seguono interventi per formulare quesiti.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) fa notare che in passato il Gruppo Arcelor Mittal aveva evidenziato come ostacolo al rilevamento dell'azienda le prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale, considerate troppo onerose, e le inchieste della magistratura di Taranto, che facevano intravedere un quadro giuridicamente incerto, anche per eventuali indennizzi da pagare. Al contrario oggi, quegli stessi rappresentanti del Gruppo hanno parlato apertamente di azienda strategica, di investimenti per un riposizionamento sul mercato, di produzione ad alto valore aggiunto. Chiede dunque se il Gruppo abbia rivisto la sua precedente posizione.

Il senatore SCALIA (*PD*) chiede quali siano i propositi del Gruppo Arcelor Mittal relativamente agli impianti produttivi minori del Gruppo ILVA – il riferimento specifico è al sito di Patrica, in provincia di Frosinone, attualmente fermo e che vede il relativo personale in mobilità – tenuto anche conto del possibile interesse di operatori economici locali.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) anticipa che per mancanza di tempo si limiterà a toccare uno solo dei temi che riguardano in particolare lo stabilimento di Taranto, ossia quello relativo alle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale. Pur consapevole che, in assenza di una proposta formale di acquisto, non si possano dare indicazioni specifiche in merito, chiede tuttavia se da parte del Gruppo Arcelor Mittal ci sia l'intendimento di presentare una richiesta di revisione del piano ambientale ed, eventualmente, in quali termini.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) chiede se Arcelor Mittal, una volta rilevato il Gruppo ILVA, intenderà impiegare nella relativa gestione anche *manager* italiani, che pure hanno già manifestato la loro disponibilità in tal senso, e se, quanto all'impianto di Taranto, prenderà in considerazione

l'ipotesi di trasformarlo in una acciaieria ibrida, dotandolo quindi di forni elettrici e prevedendo l'utilizzo di preridotto.

Il dottor OTRADOVEC, rispondendo ai quesiti, precisa come, dal punto di vista finanziario, Arcelor Mittal sia in grado di risanare e di riposizionare sul mercato, italiano ed europeo, il Gruppo ILVA, che attualmente registra perdite per 400 milioni di euro l'anno in termini di margine operativo lordo. L'intendimento è di invertire il *trend* industriale e di riportare l'azienda, nel volgere di qualche anno, a valori economici positivi.

Al senatore Castaldi ricorda che proprio Arcelor Mittal chiese al Governo italiano di rendere l'azienda più appetibile per eventuali investitori, operando una netta separazione con il passato. La conseguenza è stata una modifica della cosiddetta legge Marzano sulle ristrutturazioni aziendali, che ha permesso all'ILVA di accedere all'amministrazione straordinaria. Sono quindi cambiate radicalmente le condizioni relative a debiti, pendenze processuali, costi di risanamento ambientale, che hanno così determinato una nuova base di partenza.

Il dottor VAN POELVOORDE, in risposta al senatore Scalia, precisa di non poter fornire elementi precisi sul futuro degli impianti produttivi minori del gruppo ILVA: premesso che occorrerà un confronto con il Governo italiano in proposito, dichiara comunque la disponibilità del proprio Gruppo a discuterne.

Il dottor OTRADOVEC chiarisce che il progetto di Arcelor Mittal relativamente alle prescrizioni ambientali, frutto di un lungo lavoro, è pronto da almeno un anno. Dichiarò che verrà presentata a breve una proposta molto dettagliata, come richiesto dalla procedura in corso, e anticipa che proporrà anche un cambiamento dell'AIA.

Il dottor VAN POELVOORDE chiarisce che il rispetto delle prescrizioni ambientali richieste si può ottenere anche con metodologie e tecnologie diverse da quelle previste dall'AIA, dunque Arcelor Mittal formulerà delle proposte alternative che terranno conto delle proprie precedenti esperienze aziendali sul campo.

In risposta al quesito del presidente Mucchetti, il dottor OTRADOVEC riconosce la qualità dei *manager* italiani, al cui talento si potrà comunque far ricorso, ma precisa che Arcelor Mittal dispone già, al suo interno, di professionalità di altissimo livello: saranno dunque queste a condurre, a livello di *top management*, il risanamento di ILVA.

Il dottor VAN POELVOORDE, pur ammettendo di non avere preferenze *a priori* in merito alle varie tecnologie impiegabili nei diversi impianti, riconosce che, nel caso di Taranto, sarebbe economicamente vantaggioso continuare a produrre acciaio con altoforni invece che con forni elettrici. In Europa, infatti, questi ultimi scontano un alto costo sia dell'e-

nergia elettrica sia dei rottami di acciaio e offrono peraltro, soprattutto nel caso di impiego di preridotto, una produzione di acciaio di minore qualità. È quindi contrario a utilizzare forni elettrici a Taranto, anche perché il loro principale vantaggio, quello della flessibilità, non risulterebbe di particolare interesse, visto che per quel sito Arcelor Mittal intende garantire una produzione continuativa e costante, senza interruzioni.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione. Comunica altresì alla Commissione che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta da parte di questi ultimi, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione e che la registrazione video dell'audizione stessa verrà pubblicata nella medesima pagina *web* non appena disponibile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria

354^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)
(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), pur condividendo le finalità perseguite dall'atto in esame, reputa necessario appurare che i nuovi valori limite introdotti nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE non siano migliorativi rispetto a quelli già applicati in forza della normativa attualmente vigente in Italia, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ritiene positivo l'aggiornamento della normativa europea, alla luce dei dati scientifici più recenti, ma esprime perplessità per il fatto che, riguardo alla sostituzione e riduzione di agenti cancerogeni e mutageni e alla valutazione del rischio, in sede di predisposizione della proposta di direttiva in esame è stata scartata l'ipotesi di introdurre il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, almeno come obiettivo.

Auspica che la normativa europea possa essere integrata con una disposizione analoga a quella recata dall'articolo 235 del decreto legislativo 81/2008 (secondo la quale il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare

sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori).

Auspica, inoltre, che sia valutata l'opportunità di definire limiti di esposizione specifici per settore, industria o utilizzo mediante un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relattrice.

La relattrice SILVESTRO (PD), in sede di replica, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nella discussione generale, fa rilevare che l'ulteriore aggiornamento della normativa, alla luce degli sviluppi tecnico-scientifici futuri, è espressamente prefigurata dall'atto in esame (considerando n. 2), così come è contemplata dallo stesso la problematica della interazione tra i valori limite (considerando n. 21).

Soggiunge che, in base alle verifiche svolte, i valori limite vigenti in Italia (di cui all'Allegato XLIII del decreto legislativo n. 81 del 2008) sono identici a quelli posti dall'attuale versione dell'allegato III della direttiva del 2004, e successive modificazioni. Di conseguenza, le modifiche proposte, che consistono nella formulazione di valori limite più bassi per due sostanze (polveri di legno duro e il cloruro di vinile monomero), hanno un impatto positivo e non negativo nell'ordinamento interno per la tutela del lavoratore. Quanto alle altre novità contemplate dalle proposta di direttiva (inserimento nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE dei lavori che comportano l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione, ed inserimento nel suddetto allegato III della medesima direttiva di valori limite relativi alla suddetta sostanza e ad altri agenti cancerogeni), evidenzia che tali novità non hanno un impatto negativo per la tutela del lavoratore nell'ordinamento interno, in quanto si tratta di fattispecie attualmente non assoggettate ad una specifica regolamentazione.

In conclusione, si riserva di redigere una proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi atti a recepire le considerazioni svolte dalla senatrice Granaiola.

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 8,55.

La relattrice SILVESTRO (PD) dà lettura della propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) suggerisce di formulare in termini più recisi il rilievo numero 1.

La senatrice MATTESINI (PD) auspica un chiarimento del testo nella parte in cui, in premessa, si preconizzano gli effetti della nuova normativa sulla salute dei lavoratori, in particolare riguardo alle malattie tumorali.

La relatrice SILVESTRO (PD) riformula la proposta di osservazioni in aderenza ai suggerimenti appena avanzati.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione il testo riformulato della proposta di osservazioni, pubblicato in allegato.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE propone di rinviare alla seduta di martedì 21 giugno la conclusione della fase di illustrazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore GAETTI (M5S) domanda quando avrà inizio la fase di votazione degli emendamenti.

Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, formula l'auspicio che il rappresentante del Governo assicuri la propria presenza nelle sedute dedicate all'illustrazione degli emendamenti.

La PRESIDENTE comunica che le votazioni avranno inizio, esaurita la fase illustrativa, dopo aver completato l'acquisizione dei prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti. Saggiunge che sarà sua cura rappresentare l'esigenza posta in rilievo dal senatore Romani, pur rimarcando l'assiduità

con la quale il sottosegretario De Filippo, compatibilmente con i diversi impegni istituzionali, segue i lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SU UN SOPRALLUOGO NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE SULL'INCIDENZA DEI TUMORI, DELLE MALFORMAZIONI FETO-NEONATALI ED EPIGENETICA

La PRESIDENTE comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza, si è convenuto di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un sopralluogo in Sicilia, nella seconda metà del prossimo mese di luglio, nelle province di Siracusa e Caltanissetta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO
N. 248**

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva europea in titolo;

vista la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione europea;

rilevato l'inserimento di valori limite relativi alla polvere di silice cristallina e di altri agenti cancerogeni o mutageni e la revisione di alcuni valori limite stabiliti dall'attuale versione dell'allegato III alla direttiva 2004/37/CE;

considerato che la proposta di direttiva mira a rafforzare la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (punto n. 18 delle premesse all'articolato);

considerato che gli effetti attesi sono positivi:

a) per i lavoratori, in quanto la nuova normativa proposta eviterebbe forme prevenibili di tumori connessi all'attività lavorativa;

b) per datori di lavoro, in quanto la nuova normativa proposta aiuterebbe le imprese a sostenere costi che, in caso di mancata conformità, influirebbero negativamente sulle loro prospettive commerciali a lungo termine;

c) per gli Stati membri, in quanto la nuova normativa proposta contribuirebbe ad attenuare le perdite finanziarie subite dai sistemi di sicurezza sociale a causa dell'esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose e la dislocazione di attività produttive in funzione di vincoli normativi eventualmente diversi nei singoli Stati membri;

formula, per quanto di propria competenza,

osservazioni favorevoli,

con i seguenti rilievi:

1) si valuti l'opportunità di inserire nella direttiva il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, almeno come obiettivo, entro un determinato periodo di tempo o comunque quando le condizioni tecnico-scientifiche consentiranno di ridurre ulteriormente o eliminare il rischio per i lavoratori di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni;

2) si valuti altresì l'opportunità di definire limiti di esposizione professionale (OEL) specifici per settore, industria o utilizzo mediante un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 248

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva europea in titolo;

vista la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione europea;

rilevato l'inserimento di valori limite relativi alla polvere di silice cristallina e di altri agenti cancerogeni o mutageni e la revisione di alcuni valori limite stabiliti dall'attuale versione dell'allegato III alla direttiva 2004/37/CE;

considerato che la proposta di direttiva mira a rafforzare la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (punto n. 18 delle premesse all'articolato);

considerato che gli effetti attesi sono positivi:

a) per i lavoratori, in quanto la nuova normativa proposta eviterebbe l'insorgenza di prevenibili tumori connessi all'attività lavorativa;

b) per datori di lavoro, in quanto la nuova normativa proposta aiuterebbe le imprese a sostenere costi che, in caso di mancata conformità, influirebbero negativamente sulle loro prospettive commerciali a lungo termine;

c) per gli Stati membri, in quanto la nuova normativa proposta contribuirebbe ad attenuare le perdite finanziarie subite dai sistemi di sicurezza sociale a causa dell'esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose e la dislocazione di attività produttive in funzione di vincoli normativi eventualmente diversi nei singoli Stati membri,

formula, per quanto di propria competenza,

osservazioni favorevoli,

con i seguenti rilievi:

1) occorre inserire nella direttiva il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, entro un determinato periodo di tempo o comunque quando le condizioni tecnico-scientifiche consentiranno di ridurre ulteriormente o eliminare il rischio per i lavoratori di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni;

2) si valuti altresì l'opportunità di definire limiti di esposizione professionale (OEL) specifici per settore, industria o utilizzo mediante un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria

235^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Apprezzate le circostanze, su proposta del presidente MARINELLO, la Commissione conviene di aggiornare i lavori.

La seduta termina alle ore 9,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria

197^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, allo scadere del previsto termine di presentazione, risultano pervenuti sei subemendamenti, da ritenersi ammissibili ai sensi del Regolamento e della prassi consolidata, che vengono allegati all'odierno resoconto ed inviati alla Commissione bilancio per l'espressione del relativo parere.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

**SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2345**

Art. 5.

5.12/1

AMIDEI

Sostituire le parole da: «“obbligatoria in etichetta”» fino alla fine, con le seguenti: «“obbligatoria nell’etichetta» aggiungere le seguenti: «dell’origine degli ingredienti principali dell’alimento, del luogo di produzione,”».

Art. 20.

20.3/1

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All’emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Alla lettera a) premettere le seguenti:

“0a) garantire ai titolari dei diritti d’autore una effettiva libertà di scelta dell’organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore;

0a-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse;

0a-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

0a-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d’autore, anche limitatamente a talune categorie di

diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

Oa-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

Oa-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

Oa-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

Oa-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

Oa-nonies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

Oa-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

Oa-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla

fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

Oa-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

Oa-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

Oa-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

Oa-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;».

Conseguentemente, sostituire le parole: “Società italiana degli autori e editori”, *ovunque ricorrano, con le seguenti:* “gli organismi di gestione collettiva”.»

20.3/2

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Alla lettera a) premettere le seguenti:

“0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei

requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

Oa-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

Oa-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

Oa-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*;»».

Conseguentemente, sostituire le parole: “Società italiana degli autori e editori”, ovunque ricorrano, con le seguenti: “gli organismi di gestione collettiva”»».

20.3/3

MONTEVECCHI, CRIMI

All'emendamento 20.3 apportare le seguenti modificazioni:

1. al punto 1 sostituire la lettera Oa) con la seguente:

«*Oa)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse»;

2. dopo il punto 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* *Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:*

“*o)* assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente”».

20.4/1

MONTEVECCHI, CRIMI

All'emendamento 20.4, al punto 1, sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.5/1

MONTEVECCHI, CRIMI

All'emendamento 20.5, al punto 1, sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Lavoro autonomo

S. 2233 Governo.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ivan Catalano, impossibilitato a partecipare alla seduta, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 11^a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2233, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il disegno di legge si compone di 22 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure a tutela del lavoro autonomo.

L'articolo 1 prevede che le disposizioni di cui al Capo I si applichino ai rapporti di lavoro autonomo, definiti dall'articolo 2222 del codice civile come quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del com-

mittente. Sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del Capo I gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori, vale a dire, ai sensi dell'art. 2083 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

L'articolo 2 estende alle transazioni commercialiL tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, in quanto compatibili, le norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, vigenti per le transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e relative alla tutela contro i ritardi nei pagamentiL e, tra l'altro, alla relativa maturazione di interessi.

L'articolo 3, al comma 1, sancisce che sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, la facoltà di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Il comma 2 dispone che è abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta; il comma 3 prevede che, nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno.

L'articolo 4 prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

L'articolo 5 sostituisce l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi.

L'articolo 6 dispone che i centri per l'impiego e i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta. Lo sportello è, inoltre, tenuto a fornire le indicazioni inerenti alle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché le informazioni relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

L'articolo 7, comma 1, richiede che le amministrazioni pubbliche (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso

alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 6, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Il comma 2 equipara tutti i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali, finanziati con i fondi strutturali europei. In base alla norma attualmente vigente (oggetto di abrogazione da parte del medesimo comma 2), il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese concerne, con riferimento ai piani operativi finanziati con i fondi strutturali europei inerenti al periodo 2014-2020, i «liberi professionisti», «espressamente individuati dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

L'articolo 8 riguarda il trattamento di maternità relativo alle lavoratrici autonome iscritte alla cosiddetta gestione separata INPS (e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico). Ai fini del trattamento di maternità spettante (a carico della gestione separata INPS) per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, viene soppresso il requisito dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 9 concerne il congedo parentale per gli iscritti alla richiamata gestione separata INPS (e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria). In merito, la normativa vigente riconosce un trattamento economico per congedo parentale (a carico della gestione separata INPS), limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia); con la disposizione in commento si prevede l'innalzamento del periodo massimo da tre a sei mesi e l'ampliamento del periodo di riferimento dal primo ai primi tre anni di vita del bambino.

L'articolo 10, comma 1, prevede il diritto, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro – con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo –, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio. Il comma 2 introduce il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione è ammessa per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino a un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

L'articolo 11 concerne la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla predetta gestione separata INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico). Tale indennità (a carico della stessa gestione) è attualmente riconosciuta, secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale 12 gennaio 2001, per i casi di degenza ospedaliera. Con la disposizione in commento il diritto all'indennità viene esteso ai periodi di malattia «certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche».

Il Capo II, composto dagli articoli da 13 a 20, reca disposizioni in materia di lavoro agile, definito come «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».

L'articolo 13 precisa che nel lavoro agile la prestazione è contraddistinta da: *a)* esecuzione della stessa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva; *b)* possibilità di impiego di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; *c)* assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 14, l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità e deve disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore, nonché, ai sensi dell'articolo 16, le condotte che diano luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'articolo 15 specifica che il prestatore di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

L'articolo 17 prevede che il datore di lavoro adotti le misure atte a garantire la protezione dei dati impiegati ed elaborati dal dipendente durante la prestazione in modalità di lavoro agile. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.

L'articolo 18 prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro agile e consegni al dipendente, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

L'articolo 19 prevede che l'accordo scritto sulla modalità di lavoro agile rientra tra gli atti da comunicare in via obbligatoria al centro per l'impiego competente per territorio e dispone che ai lavoratori siano riconosciute forme di tutela per gli infortuni e le malattie professionali.

L'articolo 20 specifica che i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero (per quelli aziendali) stipulati

dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, possono introdurre ulteriori previsioni intese ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendano ricorrere alla modalità di lavoro agile.

Il Capo III reca disposizioni finali: l'articolo 21 provvede alla stima degli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge in esame e alla relativa copertura finanziaria; l'articolo 22 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

Segnala che le disposizioni del provvedimento in esame – anche tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con riferimento alle materie lavoristiche – ricadono in ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rammenta infine che sul provvedimento in esame si è espressa, in data 25 febbraio 2016, la Conferenza unificata, rendendo un parere favorevole condizionato all'introduzione di una modifica dell'art. 6 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione) – proposta dalla Conferenza delle Regioni e condivisa da ANCI e UPI – «volta a garantire risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove competenze attribuite ai Centri per l'impiego, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire il servizio, nell'ambito dei percorsi di politica attiva di cui all'art. 18 del D. Lgs. 150/2015».

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,15.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

*Presidenza della Presidente
Gianpiero D'ALIA*

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»:

Audizione dei professori Jörg Luther e Anna Mastromarino

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Jörg LUTHER, *Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Torino*, e Anna MASTROMARINO, *Professoressa associata di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Torino*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori Luther e Mastromarino per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

(Nuovo testo C. 3504, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato)

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

(C. 698-B e abb. approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)

ALLEGATO

**Lavoro autonomo
(S. 2233 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2233, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», collegato alla manovra di finanza pubblica;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni concernenti i rapporti di lavoro autonomo (Capo I) ed il lavoro agile, definito «quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (Capo II), oltre alle disposizioni finali (di cui al Capo III);

a tutela del lavoro autonomo si introducono, tra l'altro, le seguenti misure: l'estensione alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi delle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 vigenti per le transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni; il divieto di clausole che attribuiscono una posizione di forza al committente (come ad esempio la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto) e l'obbligo di stipulare il contratto di lavoro autonomo in forma scritta; il conferimento al lavoratore autonomo dei diritti di utilizzazione economica di apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto; l'introduzione di forme di deducibilità di spese di formazione e di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi; l'apertura presso i centri per l'impiego di uno sportello dedicato al lavoro autonomo; l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; l'equiparazione di tutti i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali finanziati con i fondi strutturali europei;

con riferimento al lavoro agile, si prevede, tra l'altro, il diritto del prestatore di lavoro a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, nonché l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del

prestatore di lavoro agile. È, inoltre, fatta salva la possibilità per i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero (per quelli aziendali) stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, di introdurre ulteriori previsioni intese ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendano ricorrere alla modalità di lavoro agile;

considerato che:

l'art. 117, terzo comma, della Costituzione annovera la materia della «tutela e sicurezza del lavoro» tra quelle di legislazione concorrente; la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 2005, ha delineato – con riguardo alle materie lavoristiche – alcuni principi per il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che si sono consolidati nella giurisprudenza successiva (sentenze nn. 219, 234 e 384 del 2005);

in relazione al provvedimento in esame vengono in rilievo i seguenti principi secondo quanto asserito dalla richiamata giurisprudenza costituzionale: 1. la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione; 2. «quale che sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia 'tutela e sicurezza del lavoro', non si dubita che in essa rientri la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento» (sentenza n. 50 del 2005). In tale materia spetta, pertanto, «allo Stato la determinazione dei principi fondamentali ed alle Regioni l'emanazione delle altre norme comunemente definite di dettaglio; occorre però aggiungere che, essendo i servizi per l'impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l'esercizio della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.)» (sentenza n. 50 del 2005);

la Corte, nella richiamata sentenza e in altre pronunce successive, ha, altresì, avuto modo di precisare che «per le ipotesi in cui ricorra una 'concorrenza di competenze', la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze». In tal caso ritiene che la legge statale debba predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 219 del 2005);

preso atto che sul provvedimento in esame si è espressa, in data 25 febbraio 2016, la Conferenza unificata, rendendo un parere favorevole condizionato all'introduzione di una modifica dell'articolo 6 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione) – proposta dalla Conferenza delle Regioni e condivisa da ANCI e UPI – «volta a garantire risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove competenze attribuite ai Centri per l'impiego, salva-

guardando l'autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire il servizio, nell'ambito dei percorsi di politica attiva di cui all'art. 18 del D. Lgs. 150/2015»;

considerato che:

le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono riconducibili in parte prevalente alla disciplina del rapporto di lavoro, da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato sulla base dei richiamati principi enunciati dalla Corte costituzionale;

le ulteriori disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e in materia di previdenza sociale sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *e*) e *o*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di assicurare idonee risorse ai centri per l'impiego per assolvere ai nuovi compiti di cui all'articolo 6, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire il servizio.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 9 giugno 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Audizione di Luca Giudetti, rappresentante legale di Ind.Eco Srl.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Luca Giudetti, avvocato difensore di Ind.Eco Srl, accompagnato da Salvatore Pino, avvocato difensore di Green holding Spa, e Paolo Titta, responsabile area legale di Green holding Spa, che ringrazia per la presenza.

Luca GIUDETTI, *avvocato difensore di Ind.Eco Srl*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (*PD*), Paola NUGNES (*M5S*), i deputati Stefano VIGNAROLI (*M5S*), Miriam COMINELLI (*PD*), Piergiorgio CARRESCIA (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luca GIUDETTI, *avvocato difensore di Ind.Eco Srl*, Salvatore PINO, *avvocato difensore di Green holding Spa*, e Paolo TITTA, *responsabile area legale di Green holding Spa*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 13,05.

Audizione di Maurizio Bolognetti, segretario dell'Associazione Radicali lucani
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Maurizio Bolognetti, segretario dell'Associazione Radicali lucani, che ringrazia per la presenza.

Maurizio BOLOGNETTI, *segretario dell'Associazione Radicali lucani*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*Aut-PSI-MAIE*), Paola NUGNES (*M5S*), i deputati Stefano VIGNAROLI, Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Maurizio BOLOGNETTI, *segretario dell'Associazione Radicali lucani*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha stabilito che la missione in Calabria, già prevista dal 4 al 6 luglio prossimo, abbia invece luogo dal 12 al 14 luglio, con oggetto il sin di Crotona e un sopralluogo al porto di Gioia Tauro. Pertanto, la missione in Basilicata, con riferimento ai due sin presenti sul territorio della regione, è rinviata ad altra data.

Comunica, infine, che nell'ambito della missione che una delegazione della Commissione effettuerà nelle Marche dal 21 al 22 luglio prossimo, si svolgerà un convegno a Civitanova Marche per dibattere i temi della relazione approvata dalla Commissione sul Sir «Basso bacino del fiume Chienti».

La seduta termina alle ore 14,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,10.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 9 giugno 2016

Plenaria

207^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 9,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*), CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 10,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedì 9 giugno 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;
- richiedere ai ministri Orlando, Gentiloni e al sottosegretario Minniti di avviare un momento di confronto operativo su alcune tematiche oggetto dell'inchiesta parlamentare;
- incaricare il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione di interesse per l'inchiesta presso l'AISE, sulla base delle intese già intervenute;
- incaricare il dottor Siddi e il colonnello Pinnelli di compiere un approfondimento sulla presenza di terroristi stranieri a Ancona nel periodo del sequestro Moro;

– incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di compiere un approfondimento sulla scena del crimine di Via Fani;

– incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni da persone informate dei fatti e la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione di polizia, nell'ambito del filone di indagine sulla scoperta del covo di Viale Giulio Cesare.

Comunica inoltre che:

– il 9 giugno 2016, il tenente colonnello Girauda ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dal maresciallo Antonio Pugliese;

– nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, su Alfonso Cascone e Rocco Ventre, avvocati di Giuliana Conforto;

– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa alla odierna audizione di Adelmo Saba;

– segnalò infine che sono stati digitalizzati e sono a disposizione della Commissione per la consultazione ventidue volumi del Processo Pecorelli, per un totale di 15.300 files di immagini;

– nella stessa data il colonnello Occhipinti ha depositato un compendio di documentazione, riservata, acquisita presso le strutture della Guardia di finanza, in relazione al filone di inchiesta sul «Comitato esecutivo delle Brigate rosse».

Audizione di Enrico Correale

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che l'audito era uno stretto collaboratore del dirigente della Digos Domenico Spinella e che la sua testimonianza potrà portare elementi utili alla ricostruzione della scena del crimine di via Fani.

Pone poi una serie di quesiti, ai quali risponde Enrico CORREALE.

Intervengono con reiterati quesiti il senatore Federico FORNARO (PD), il deputato Gero GRASSI (PD), il deputato Paolo BOLOGNESI (PD) e il senatore Miguel GOTOR (PD) ai quali risponde Enrico CORREALE.

Il senatore Federico FORNARO (PD) propone quindi che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Enrico Correale e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Adelmo Saba

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che essa ha particolare importanza ai fini degli accertamenti sull'abbandono delle auto dei brigatisti a Via Licinio Calvo e sulle misure a tutela di Aldo Moro poste in essere prima del sequestro.

Pone poi una serie di quesiti, ai quali risponde Adelmo SABA.

Intervengono con reiterati quesiti il senatore Federico FORNARO (*PD*), il deputato Gero GRASSI (*PD*) e il senatore Miguel GOTOR (*PD*) ai quali risponde Adelmo SABA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Adelmo Saba e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,15.

